

In sintesi

La norma

Con il decreto legislativo 230/2021 è stato introdotto l'Assegno unico e universale per i figli a carico, erogato dall'Inps a chi esercita la responsabilità genitoriale in presenza di figli, a prescindere dalla condizione lavorativa

L'applicazione

L'Istituto nazionale di previdenza sociale ha fornito

le istruzioni operative con la circolare 23/2022 e il messaggio 2951/2022

La decisione

Il Tribunale di Trento ha ritenuto discriminatorie le indicazioni dell'Inps nella parte in cui si stabilisce che il possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione non costituisce titolo valido per richiedere l'assegno

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione valido per l'assegno unico

Welfare

Giudicata discriminatoria la posizione contraria adottata dall'Inps

Matteo Prioschi

Costituisce discriminazione diretta individuale e collettiva l'indicazione, contenuta in un messaggio Inps, in base alla quale la titolarità di un permesso di soggiorno per attesa occupazione non costituisce titolo valido per fruire dell'assegno unico e universale (Auu). Così si è pronunciato il Tribunale del lavoro di Trento (sentenza 121/2023) in merito a un contenzioso avviato, nei confronti dell'Istituto nazio-

nale di previdenza, da parte di una signora con cittadinanza extra Ue supportata dal patronato Inca Cgil e con l'intervento dell'Asgi (associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione).

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 230/2021 stabilisce che l'Auu può essere riconosciuto, tra gli altri, a chi sia «in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi».

Inps, nel messaggio 2951/2022, ha affermato che il permesso per attesa occupazione non è titolo adeguato per chiedere l'Auu e di conseguenza ha rigettato la domanda della ricorrente, che al momento della richiesta era in possesso di tale permesso.

Il Tribunale di Trento, però, dopo aver ricostruito la normativa, conclude che «non vi è dubbio che il permesso per attesa occupazione sia un titolo che autorizza lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno un anno a decorrere dall'iscrizione nelle liste di collocamento». In questo modo sussiste il requisito dell'autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa per oltre sei mesi, contenuto nel Dlgs 230/2021.

Inoltre il giudice argomenta che il permesso per attesa occupazione non è elencato tra quelli che non rientrano nel tipo "permesso unico lavoro" e di conseguenza può essere qualificato come permesso unico lavoro, soddisfacendo in tal mondo anche al secondo requisito indicato nel Dlgs 230/2021.

Viene anche richiamata la direttiva Ue 2011/98 che vieta disparità di trattamento nei settori della sicurezza sociale nei confronti di cittadini extra Ue autorizzati a lavorare in uno Stato membro per un periodo superiore a sei mesi.

Di conseguenza il Tribunale ha stabilito che Inps ha messo in atto una discriminazione diretta individuale nei confronti della ricorrente, ordinando di corrisponderle l'Auu dal momento di presentazione della domanda e fino alla sussistenza dei requisiti. Ma ha anche ritenuto integrata una discriminazione diretta collettiva tramite il messaggio 2951/2022 con cui Inps ha ufficializzato che i titolari dei permessi di attesa occupazione non sono inclusi nella platea dei beneficiari dell'Auu, dissuadendo così gli interessati dal presentare domanda. Contestualmente ha ordinato all'Istituto di previdenza di modificare la circolare 23/2022, inserendo i titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione tra gli aventi diritto all'assegno unico e di rivedere i provvedimenti di rigetto adottati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA